SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 aprile 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69/L

LEGGE 4 aprile 2012, n. **35.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. *(12G0056)*

Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». *(12A04078)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 22 febbraio 2012.

Modifica dei criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro Nazionale di varietà di specie ad uso foraggero e da tappeto erboso. (12A03735)

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1º al 6 marzo 2011.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 2011, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2012, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1 al 6 marzo 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le difficoltà incontrate per il reperimento delle risorse necessarie per il contrasto dell'emergenza in rassegna hanno permesso l'espletamento dei soli primi interventi di somma urgenza;

Ravvisata quindi la necessità di consentire la realizzazione degli interventi di carattere straordinario ed urgente finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ripristino dei luoghi interessati dai suddetti eventi;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi per il definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 1° marzo 2012 con cui il del Presidente della regione Marche chiede una proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 marzo 2013, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

12A03757

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 4014).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed i successivi decreti 17 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011, recanti la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 9, comma 9, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, recante norme in materia di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, con cui si dispone che le modalità operative per la gestione dei rifiuti sono definite con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del citato art. 9 del decreto-legge n. 39 del 2009, in particolare l'ordinanza n. 3923 del 18 febbraio 2011;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Ravvisata la necessità di definire con maggiore coerenza rispetto alle necessità ulteriormente emerse le attività, le competenze, ed il quadro di riferimento per agevolare la rimozione delle macerie e più in generale le operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici e privati a seguito dell'evento sismico in rassegna;

Vista la nota del Soggetto attuatore di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 3923/2011, del 22 dicembre 2011;

Vista la nota del Capo di gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 9 febbraio 2012;

Vista la nota del Commissario delegato n. 1989/AG del 13 febbraio 2012;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

D'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 è sostituito dal seguente:

" 1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti nonché da interventi edilizi, comunque denominati, effettuati su incarico della pubblica amministrazione in conseguenza dell'evento sismico del 6 aprile 2009, sono gestiti dai comuni d'intesa con il Soggetto attuatore di cui all'art. 2. Le pubbliche amministrazioni, nell'affidare i lavori, dispongono affinché i soggetti incaricati effettuino la demolizione selettiva e/o la raccolta selettiva per raggruppare tali materiali in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER per l'avvio, secondo le disposizioni impartite dai comuni d'intesa con il Soggetto attuatore, ai siti di deposito temporaneo e selezione individuati dai comuni stessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009 e seguenti modificazioni e integrazioni oppure agli impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati o presso le aree pubbliche di cui al comma 3.

2. I materiali di cui al comma 1 che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER, sono considerati rifiuti urbani con codice CER 200399 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i siti di deposito temporaneo o stoccaggio e sono avviati ai siti di deposito temporaneo e/o di stoccaggio individuati dai comuni ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009 e seguenti modificazioni e integrazioni, per le operazioni necessarie alla loro corretta gestione.

3. I comuni, per ottimizzare la raccolta dei materiali di cui ai commi 1 e 2, sono autorizzati ad individuare ed allestire, con posizionamento di contenitori divisi per materiale omogeneo, per tutta la durata dello stato di emergenza, aree pubbliche per il loro conferimento da parte dei soggetti incaricati dei lavori. Per l'individuazione di tali aree i comuni procedono d'intesa con il Soggetto attuatore di cui all'art. 2 e si avvalgono del supporto dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo (ARTA) e della ASL competente per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

4. I depositi temporanei e le aree di cui al comma 3 per la raccolta dei materiali di cui ai commi 1 e 2, possono permanere fino al termine delle necessità e non oltre il termine dello stato emergenziale, in deroga ai limiti temporali e quantitativi fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e seguenti modificazioni e integrazioni, fermo restando l'obbligo dell'ARTA e della ASL locale di verificare periodicamente la persistenza delle adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

5. I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni, sono obbligati ad eseguire raccolta e demolizioni selettive al fine di raggruppare i rifiuti per categorie omogenee in appositi contenitori, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice
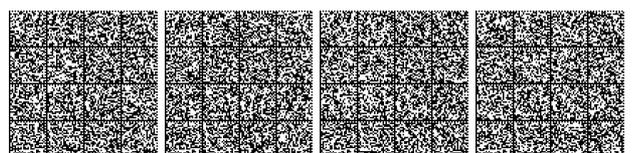
CER, per il successivo avvio ad impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati, avvalendosi di soggetti abilitati alle relative attività di trasporto ai sensi della vigente normativa sulla gestione rifiuti. Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui al presente comma, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal Commissario delegato, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

6. Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonché dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER 200399, effettuate nei siti di deposito temporaneo e/o stoccaggio individuati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., secondo le procedure in esso indicate. Nell'ambito dei materiali di cui al presente comma, non costituiscono rifiuto i beni d'interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresì, i componenti riusabili e cioè gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni. I comuni, di intesa con il Soggetto attuatore, individuano e predispongono, eventualmente in forma associata, aree di deposito dei materiali di cui al presente comma che non costituiscono rifiuto.

7. Il trasporto dei materiali di cui al comma 2, nonché dei rifiuti inerti derivanti dal conferimento differenziato alle aree pubbliche di cui al comma 3 e da avviare ai siti di deposito temporaneo e/o di stoccaggio individuati dai comuni, è operato, fino al completo impegno delle risorse rese disponibili, a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e della A.S.M. S.p.A.. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212, 193 e 188-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Tali soggetti sono altresì autorizzati, in deroga alle medesime disposizioni normative, al trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati. Il Centro di Coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

8. I Vigili del Fuoco e le Forze Armate sono autorizzati al trasporto delle terre e rocce da scavo derivanti dall'attuazione dei Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP, nonché di quelle prodotte nell'ambito degli interventi di ricostruzione nei Comuni del cratere individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.

9. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è autorizzato a proseguire le attività di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3950 del 30 giugno 2011, secondo le modalità ed alle condizioni individuate nello stesso articolo, con struttura operativa e turni definiti sulla base delle necessità individuate dal Soggetto attuatore e della conseguente pianificazione predisposta dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per l'Abruzzo; i relativi costi, previa autorizzazione del Soggetto attuatore, sono a valere sui fondi di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

10. Il Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, le Forze Armate e l'A.S.M. S.p.a. sono autorizzati, in deroga all'art. 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'utilizzo di autoveicoli diversi da quelli di cui all'articolo1, comma 3, lettera *b)* del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198.".

2. Il Commissario delegato entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza dispone, con proprio provvedimento, le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai rifiuti movimentati di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, come sostituito dal comma 1.

Art. 2.

1. L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 è sostituito dal seguente:

"1. Il Commissario delegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, può operare in via sostitutiva in materia di organizzazione e gestione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza in tutti i comuni individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. È istituito un comitato di indirizzo composto dal Sindaco de L'Aquila in qualità di Presidente e dagli altri Sindaci rappresentanti delle aree omogenee. Il comitato, di intesa con il Soggetto attuatore e sulla base di progetti, piani e proposte presentati dai comuni, predispone ed approva il piano di gestione delle macerie, delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti non urbani. Il comitato adotta le proprie determinazioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti operano a titolo gratuito e ad essi non spetta alcun compenso o rimborso spese.

2. Il Commissario delegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, per il tramite del Soggetto attuatore:

a) dispone quanto necessario per assicurare il monitoraggio, anche sulla base delle informazioni di cui all'art. 9 comma 2 del decreto-legge n. 39/2009, ed il coordinamento complessivo delle attività di gestione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza in tutti i comuni individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009;

b) può operare in via sostitutiva, su richiesta motivata del Sindaco o in caso di sua accertata inadempienza, in
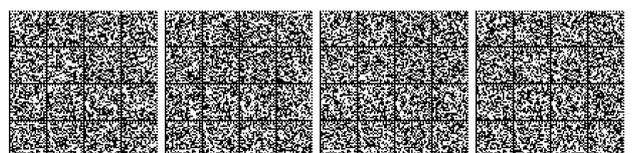
ordine alla organizzazione delle attività della medesima materia;

c) attua il piano per la gestione delle macerie, dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione di cui all'art. 1, individuando i siti e gli impianti idonei alla gestione di tali rifiuti.

3. Il Soggetto attuatore, nominato dal Commissario delegato, si avvale di tecnici e funzionari, anche a tempo parziale, fino ad un massimo di cinque unità complessive, provenienti da pubbliche amministrazioni, poste in posizione di comando o di distacco previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge n. 127 del 15 maggio 1997. Al Soggetto attuatore ed alle unità di cui si avvale si applica quanto previsto all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, rispetto al luogo di residenza, nei limiti di spesa previsti dall'art. 3, comma 1, della presente ordinanza. Il Soggetto attuatore, inoltre, si avvale:

a. - di A.S.M. s.p.a., che, anche in deroga alla normativa vigente:

a1. può effettuare anche nel territorio degli altri comuni di cui al comma 1 la gestione dei siti di stoccaggio, trattamento e smaltimento, raccolta e cernita dei rifiuti di cui all'art. 1 ed il loro smaltimento, recupero e/o riutilizzo;

a2. assicura la gestione del sito di Pontignone a vantaggio dei comuni di cui al comma 1, nonché la vigilanza sull'attività di conferimento differenziato presso i cantieri; per detta finalità ed in relazione agli obiettivi assegnati, A.S.M. s.p.a. potrà procedere all'acquisizione di personale, secondo le modalità di legge, a valere sui fondi di cui all'art. 3, sulla base di pianificazione dei lavori e verifica dei vantaggi economici in relazione agli obiettivi prefissati, previa autorizzazione del Soggetto attuatore. I termini fissati dalla normativa per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono prorogati per la durata dello stato di emergenza per i territori dei comuni di cui al comma 1, i quali, tramite il Soggetto attuatore e previo accordo con il comune dell'Aquila, possono avvalersi di A.S.M. s.p.a. per l'erogazione dei servizi esercitati dalla stessa società ai sensi della presente ordinanza. Sui predetti servizi A.S.M. s.p.a. rendiconta contestualmente al Soggetto attuatore ed al comune competente per territorio;

b. - di ARTA, ASL e, per le competenze di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo e della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Abruzzo, per le attività di vigilanza e la corretta gestione; per dette finalità, sulla base di pianificazione dei lavori e verifica dei vantaggi economici in relazione degli obiettivi prefissati, previa autorizzazione del Soggetto attuatore e comunque nei limiti delle risorse di cui all'art. 3 della presente ordinanza, sono consentiti ai medesimi enti, anche in deroga all'art. 9, comma 2-*bis* ed all'art. 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, l'effettuazione di ore di straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili pro-capite e l'acquisizione di beni strumentali a noleggio o in acquisto se più conveniente.

c. - di SOGESID s.p.a., per le attività di valutazione, studio e progettazione delle infrastrutture e della logistica occorrente e per il reimpiego del materiale recuperato nella realizzazione di opere, ai sensi della Convenzione stipulata in data 12 novembre 2010;

d. - della Struttura di missione di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 per le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni delle aree ritenute necessarie al generale perseguimento delle finalità dell'art. 1, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

e. - dell'Università degli Studi dell'Aquila per le valutazioni e le prove tecniche attinenti alle frazioni merceologiche valorizzabili derivanti dalla gestione dei rifiuti di cui all'art. 1;

f. - degli Uffici regionali e provinciali per l'espletamento delle attività connesse con la gestione dei rifiuti; a tal fine il Servizio Gestione Rifiuti della Regione è autorizzato a prolungare l'impiego di personale a contratto continuativo e coordinato nei limiti delle necessità già determinate, sulla base di pianificazione dei lavori e verifica dei vantaggi economici in relazione degli obiettivi prefissati, previa autorizzazione del Soggetto attuatore;

g. - della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale per le attività assegnate.

4. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore, attua gli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, concernente le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone - Paganica comune dell'Aquila. A tal fine il termine del 31 dicembre 2009 previsto dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 è prorogato fino al termine dello stato di emergenza.

5. Per i progetti di interventi e di opere di cui al comma 4, di cui al decreto n. 49 del 14 marzo 2011 del Commissario delegato e per quelli di pubblico interesse necessari al generale perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, i termini per l'acquisizione della valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà. Detti termini hanno carattere essenziale e perentorio in deroga ai termini di cui al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.

6. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore:

a. acquisisce, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n.163/2006, mezzi idonei alle attività di rimozione e trasporto delle macerie, da assegnare al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze armate;
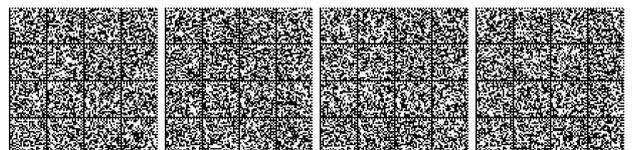
b. progetta, realizza e autorizza in via definitiva centri di raccolta, prioritariamente presso le aree di cui al comma 2, lettera a, del presente articolo, già utilizzate dai comuni per la raccolta separata dei rifiuti di cui all'art. 1 nonché, se ritenuto necessario, presso altre aree individuate sentiti i comuni competenti per territorio;

c. progetta, realizza e autorizza, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e sentiti i comuni competenti per territorio, siti di smaltimento e stoccaggio provvisorio dei rifiuti e delle frazioni merceologiche di cui all'art. 1, impianti di trattamento degli stessi nonché opere di recupero ambientale tramite l'utilizzo di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi che, a seguito di trattamento, anche attraverso miscelazione con altri rifiuti non pericolosi, ivi compresi terre e rocce da scavo non riutilizzate in sito di cui al precedente art. 1, comma 8, o materiali non aventi proprietà diverse ai sensi dell'art. 181, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, presentino livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti per la specifica destinazione d'uso dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

d. predispone bandi di gara finalizzati all'avvio a recupero delle frazioni merceologiche che, a seguito di valutazioni qualitative e quantitative, non sono destinabili a recupero ambientale;

e. incentiva il riutilizzo dei manufatti aventi valore storico, artistico, architettonico, urbanistico, paesaggistico e ambientale, mediante la stipula di protocolli d'intesa con soggetti pubblici italiani ed esteri, enti di ricerca e università, organizzazioni di volontariato e senza fini di lucro.

7. Il Commissario delegato, tramite il Soggetto attuatore, attiva processi di consultazione in materia di localizzazione e realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti di cui all'art. 1 e in materia di individuazione e attuazione degli interventi di recupero ambientale, ispirandosi ai processi di Agenda 21 locale.

8. Il Commissario delegato, sulla base delle relazioni predisposte dal Soggetto attuatore, informa periodicamente la popolazione interessata sullo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, anche avvalendosi di strumenti di comunicazione multimediale.".

Art. 3.

1. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 è sostituito dal seguente:

"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, fino ad un massimo di euro 20.110.141,34, di cui euro 72.000,00 per compenso annuo per il Soggetto attuatore, euro 300.000,00 per il trattamento economico delle 5 unità di cui all'art. 2, comma 3, euro 6.766.680,00 destinati all'impiego annuo del personale e dei mezzi e attrezzature del Dipartimento dei Vigili del fuoco nonché per l'acquisto dei previsti automezzi, si provvede con le risorse di cui all'art. 14, comma 1 del decreto-legge n. 39/2009.

2. Le economie derivanti dal parziale impiego di risorse assegnate con precedenti ordinanze possono essere impiegate per le medesime finalità di cui al comma 1 fino al completamento delle esigenze.".

Art. 4.

1. L'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 è sostituito dal seguente:

"1. Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Abruzzo, Lazio e Sardegna, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, assicura che nella realizzazione di opere e interventi da parte delle pubbliche amministrazioni nel territorio della regione Abruzzo vengano impiegati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi dopo essere stati sottoposti alle operazioni di recupero ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera c, della presente ordinanza, nonché le terre e rocce da scavo, secondo la normativa vigente, derivanti dai Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP. Per tali finalità, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Abruzzo, Lazio e Sardegna, indica al Soggetto attuatore le necessità di materiali da predisporre e le relative caratteristiche.

2. Le amministrazioni pubbliche appaltanti lavori e opere nella regione Abruzzo che richiedono la realizzazione di ripristini ambientali, argini, rilevati e riempimenti sono obbligate ad impiegare i materiali di cui al comma 1 e a richiedere al Provveditore il relativo quantitativo occorrente.

3. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato cessano dalla qualifica di rifiuto. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare.".

Art. 5.

1. Al fine di velocizzare il processo di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, i Sindaci dei comuni cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, nella qualità e con i poteri di soggetti attuatori del Commissario Delegato alla ricostruzione ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 dell'1 maggio 2009, provvedono in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei relativi comuni di siti temporanei da destinare a deposito, stoccaggio, selezione e lavorazione delle macerie. I predetti siti, previo accordo tra gli enti locali interessati anche in ordine al ristoro economico spettante al comune realizzatore del sito e con il coordinamento del Soggetto attuatore delle macerie, di cui all'art. 2 dell'ordinan-

za del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, sono destinati al ricevimento di tutte le macerie site o prodotte dall'attività di ricostruzione dei medesimi comuni.
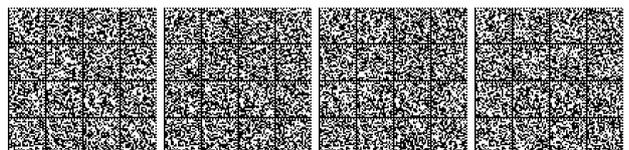
2. I Sindaci di cui al comma 1, d'intesa con il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo e con il Soggetto attuatore delle macerie, provvedono, mediante apposita progettazione, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei siti di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n . 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Sindaco dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del progetto di cui al comma 2, il sindaco provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del comune o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Sindaco, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009.

5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

6. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e con le modalità di cui all'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

12A03779

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Aprilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Aprilia (Latina);

Considerato altresì che, in data 26 febbraio 2012, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Aprilia (Latina) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Aprilia (Latina) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Domenico D'Alessio.

Il citato amministratore, in data 26 febbraio 2012, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sesi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aprilia (Latina).

Roma, 9 marzo 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A03894

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 febbraio 2012.

Decadenza della società Pakundobet S.r.l., in Spoltore, dalla concessione n. 1165 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli.

IL DIRETTORE
PER I GIOCHI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto n. 2006/16109 del 12 maggio 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli;

Vista la convenzione di concessione n. 1165 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, sottoscritta dalla società Pakundobet S.r.l, via Mare Adriatico, 53 – 65010 Spoltore (PE) nei locali siti in via della Liberà, 62 – 66026 Ortona (CH);

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa";

Vista la nota dell'Ufficio Regionale delle Marche Abruzzo e Molise, sezione di Pescara prot. n. 30755/sco del 1° agosto 2011 con la quale la società Pakundobet S.r.l. è stato invitata al pagamento delle somme dovute e non versate relative all'imposta unica, delle quote di prelievo e dei minimi annui garantiti;

Considerato che l'Ufficio Regionale delle Marche Abruzzo e Molise, sezione di Pescara con la nota prot. n. 35579/sco del 14 settembre 2011 ha richiesto l'escussione delle polizze fideiussorie n. 1180 e n. 1181 stipulate dalla società Pakundobet S.r.l. il 26 marzo 2009 con la BCC Credito Cooperativo Abruzzese e confermata dalla citata Banca con lettera del 14 ottobre 2011;

Visto che, con lettera prot. n. 2011/48850/Giochi/SCO del 12 dicembre 2011 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della convenzione, alla società Pakundobet S.r.l. il reintegro della sopra citata fidejussione n. 1180 e che, in caso di mancata reintegrazione, la concessione è soggetta al provvedimento di decadenza;

Atteso che con la sopracitata nota prot. n. 2011/48850/Giochi/SCO del 12 dicembre 2011 è stata comunicato l'avvio del procedimento di decadenza della concessione;

Vista la nota prot. n. 2012/1425/Giochi/SCO del 12 gennaio 2012, che fa seguito alla precedente del 12 dicembre 2001 prot. n. 2011/48850/Giochi/SCO, con la quale è disposto, per il mancato ricevimento della documentazione richiesta, il distacco del collegamento con il Totalizzatore Nazionale a partire del 14 gennaio 2012 in attesa della formalizzazione del procedimento di decadenza;

Considerato che la società Pakundobet S.r.l., a fronte delle comunicazioni di cui sopra, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile;

Si dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della convenzione di concessione n° 1165 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con società Pakundobet S.r.l., con sede legale in via Mare Adriatico, 53 – 65010 Spoltore (Pescara), operante nel comune di Ortona (Chieti) – via della Libertà, 62.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2012

Il direttore: TAGLIAFERRI

12A03988

DECRETO 29 febbraio 2012.

Decadenza della società Pakundobet S.r.l., in Spoltore, dalla concessione n. 1167 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli.

IL DIRETTORE
PER I GIOCHI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto n. 2006/16109 del 12 maggio 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli;

Vista la convenzione di concessione n. 1167 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, sottoscritta dalla società Pakundobet S.r.l, via Mare Adriatico, 53 – 65010 Spoltore (Pescara) nei locali siti in Corso Mazzini, 218/b – 66054 Vasto (Chieti);

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa";

Vista la nota dell'Ufficio Regionale delle Marche Abruzzo e Molise, sezione di Pescara prot. n. 30758/sco del 1° agosto 2011 con la quale la società Pakundobet S.r.l. è stata invitata al pagamento delle somme dovute e non versate relative all'imposta unica, delle quote di prelievo e dei minimi annui garantiti;

Considerato che l'Ufficio Regionale delle Marche Abruzzo e Molise, sezione di Pescara con la nota prot. n. 35660/sco del 14 settembre 2011 ha richiesto l'escussione delle polizze fideiussorie n. 1180 e n. 1181 stipulate dalla società Pakundobet S.r.l. il 26 marzo 2009 con la BCC Credito Cooperativo Abruzzese e confermata dalla citata Banca con lettera del 14 ottobre 2011;

Visto che, con lettera prot. n. 2011/48850/Giochi/SCO del 12 dicembre 2011, è stato richiesto ai sensi dell'art. 13, comma 7 della convenzione alla società Pakundobet S.r.l. il reintegro della sopra citata fidejussione n. 1180 e che, in caso di mancata reintegrazione, la concessione è soggetta al provvedimento di decadenza;

Atteso che con la sopracitata nota prot. n. 2011/48850/Giochi/SCO del 12 dicembre 2011 è stata comunicato l'avvio del procedimento di decadenza della concessione;

Vista la nota prot. n. 2012/1425/Giochi/SCO del 12 gennaio 2012, che fa seguito alla precedente del 12 dicembre 2001 prot. n. 2011/48850/Giochi/SCO, con la quale è disposto, per il mancato ricevimento della documentazione richiesta, il distacco del collegamento con il Totalizzatore Nazionale a partire del 14 gennaio 2012;

Considerato che la società Pakundobet S.r.l., a fronte delle comunicazioni di cui sopra, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile;

Si dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della convenzione di concessione n. 1167 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con società Pakundobet S.r.l., con sede legale in via Mare Adriatico, 53 – 65010 Spoltore (Pescara), operante nel comune di Vasto (Chieti) – Corso Mazzini, 218/b.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2012

Il direttore: TAGLIAFERRI

12A03989

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 marzo 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ana Vicol Melin, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, 22; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese non comunitario dalla Prof.ssa Ana VICOL coniugata MELIN;
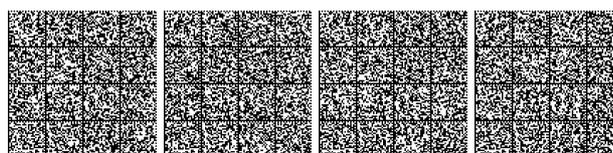
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale sotto indicato;

Visto il decreto del Rettore dell'Università di Pisa – rilasciato in data 26 maggio 2011 col numero di protocollo 7153 – col quale il titolo di formazione professionale in possesso della Prof.ssa MELIN è stato dichiarato equipollente alla laurea specialistica italiana in Matematica;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 21 novembre 2011, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 Gennaio 2012, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e 16, comma 3, del citato D. L.vo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma VI, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 – Il titolo di formazione professionale costituito dal "Diplomă de Studii Superioare Universitare de Licenţă – specialitatea Matematica" Seria AL Nr. 0051978 – rilasciato da Universitatea de Stat din Moldova il 3 luglio 2002,

posseduto dalla prof.ssa Ana VICOL coniugata MELIN, di cittadinanza romena, nata a Leova (Moldavia) il 20 gennaio 1979, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso:

47/A Matematica.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A03778

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Diana Stoian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 27 febbraio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Elena Diana Stoian nata a Tecuci (Romania) il giorno 20 agosto 1984, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplomă de Licenţă de Doctor-medic Veterinar specializarea Medicină Veterinară» rilasciato in data 21 giugno 2010 con il n. 55 dalla Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară «Ion Ionescu de la Brad» din Iasi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Diplomă de Licenţă de Doctor-medic Veterinar specializarea Medicină Veterinară» rilasciato dalla Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară «Ion Ionescu de la Brad» din Iasi - Romania – in data 21 giugno 2010 con il n. 55 alla Sig.ra Elena Diana Stoian, nata a Tecuci (Romania) il giorno 20 agosto 1984, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

Art. 2.

La Sig.ra Elena Diana Stoian è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A03565

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Dimitrios Tsiachris, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 28 dicembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Dimitrios Tsiachris nato a Atene (Grecia) il giorno 8 gennaio 1977, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Καρδιολογία» rilasciato in data 10 novembre 2011 dal Distretto di Attica - Grecia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare;

Visto che il Sig. Dimitrios Tsiachris è stato autorizzato all'esercizio della professione di medico chirurgo con decreto di questo Ministero in data 29 agosto 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 213 del 13 settembre 2011;

Preso atto che il Sig. Dimitrios Tsiachris non risulta iscritto presso un Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Καρδιολογία» rilasciato dal Distretto di Attica, Grecia, in data 10 novembre 2011 al Sig. Dimitrios Tsiachris, nato a Atene (Grecia) il giorno 8 gennaio 1977, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare.

Art. 2.

Il Sig. Dimitrios Tsiachris in virtù dell'autorizzazione all'esercizio della professione di medico chirurgo citata in premessa, solo ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 20 marzo 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A03564

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 marzo 2012.

Differimento della data di entrata in vigore del regime onerato sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente delle Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto il decreto n. 103 del 5 agosto 2008, del Ministro pro-tempore delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2008, avente ad oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa";

Visto il decreto n. 413 del 29 novembre 2011 del Ministro pro-tempore delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2011 che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate, ed in particolare l'art. 2 e l'art. 6 con i quali è stata fissata al 25 marzo 2012 la data per l'entrata in vigore dei nuovi oneri e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008;

Vista la Comunicazione della Commissione europea, relativa all'imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte stesse, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 10/3 del 12 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Viste le Comunicazioni della Commissione europea, relative ai bandi di gara per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria dei collegamenti aerei di linea sulle rotte in discorso, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 38/6 dell'11 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 17 paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nelle quali viene indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

Considerato che, nel caso in cui nessun vettore comunitario accetti di effettuare i collegamenti, senza compensazione finanziaria, con le modalità previste nel decreto n. 413 del 29 novembre 2011, gli stessi vettori sono autorizzati a presentare le offerte per l'aggiudicazione della gara entro il termine di due mesi dalla pubblicazione dell'informativa della gara stessa nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Considerata la conseguente necessità di spostare la data di inizio dell'entrata in vigore degli oneri di servizio oltre la data del 25 marzo 2012 prevista dal decreto ministeriale n. 413 del 29 novembre 2011;

Visto l'art. 1 comma 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio alla Regione Sardegna delle competenze in materia di continuità territoriale e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;

Visto il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile e la Regione Autonoma della Sardegna firmato il 7 settembre 2010;

Vista la nota del Presidente della Regione Autonoma Sardegna prot. n. 0001959 del 19 marzo 2012 concernente la richiesta di differimento della data di entrata in vigore dei nuovi oneri sulle rotte in questione, prevista per il 1° giugno 2012;
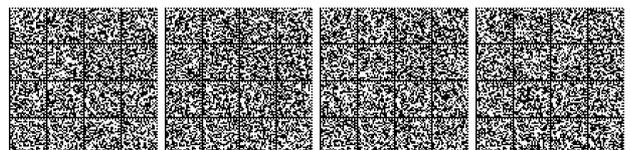
Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale decreto n. 413 del 29 novembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2011, è così modificato:

"Art. 2. - Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori a partire dal 1° giugno 2012.".

Art. 2.

L'art. 6 del decreto n. 413 del 29 novembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2011, è così modificato:

"Art. 6. - A decorrere dalla data del 1° giugno 2012 cessano gli effetti del decreto n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto «Imposizione da parte dell'Italia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.»".

Art. 3.

Il paragrafo 8.1 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale n. 413 del 29 novembre 2011 è così modificato:

"8.1. Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione diventano obbligatori a partire dal 1° giugno 2012."

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2012

Il vice ministro: CIACCIA

12A03777

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 dicembre 2011.

Integrazione delle procedure e modalità per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla spesa premi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il comma 3 dell'art. 47 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del medesimo regolamento, dove stabilisce che «i contratti coprono al massimo la produzione di un anno. Se il contratto copre un periodo che si estende su due anni civili, gli Stati membri garantiscono che la compensazione non sia versata due volte per lo stesso contratto»;

Visto il decreto 20 aprile 2011, n. 8809, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011, registro n. 3, foglio n. 280, con il quale sono stati adeguati i termini, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi pubblici sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dell'introduzione dei nuovi canali di finanziamento comunitari;

Visto in particolare l'art. 5, comma 4 del predetto decreto 20 aprile 2011, dove dispone, tra l'altro, che «le polizze devono essere stipulate prima della insorgenza dei rischi e hanno durata massima annuale, comunque non oltre il 31 dicembre. Limitatamente alle produzioni vegetali le polizze coprono l'intero ciclo colturale che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula. La spesa contributiva è, in ogni caso, imputata all'esercizio finanziario dell'anno in cui è stata stipulata la polizza»;

Viste le richieste pervenute dalle regioni Piemonte e Sicilia in sede di presentazione delle proposte per l'adozione del Piano assicurativo agricolo 2012 sulla possibilità di consentire la stipula delle polizze prima dell'insorgenza dei rischi assicurabili per i seminativi da pieno campo a ciclo autunno-primaverile;

Considerato che l'anticipo della possibilità di stipulare le polizze sulle colture vegetali soprarichiamate consente una migliore copertura dei rischi a favore degli agricoltori, finalizzando in maniera più adeguata l'intervento pubblico;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto 20 aprile dove dispone che «con successivo decreto ministeriale possono essere apportate modifiche o integrazioni alle procedure previste nel presente provvedimento, tese ad ottimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari ed a snellire le relative procedure»;

Ritenuto di accogliere la proposta delle regioni Piemonte e Sicilia;
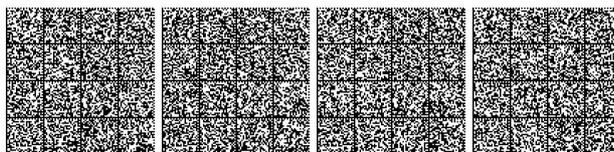
Decreta:

Articolo unico

Il comma 4 dell'art. 5 del predetto decreto 20 aprile 2011 è sostituito dal seguente:

«Le polizze devono essere stipulate prima della insorgenza dei rischi e hanno durata massima annuale, comunque non oltre il 31 dicembre. Limitatamente alle produzioni vegetali le polizze coprono l'intero ciclo colturale che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula. La spesa contributiva è imputata all'esercizio finanziario dell'anno in cui è stata stipulata la polizza, ad eccezione delle polizze pluri o multirischi per la copertura dei rischi sui seminativi da pieno campo a ciclo autunno-primaverile sottoscritte a partire dal momento delle semine e comunque in data successiva al 16 ottobre, per le quali la spesa contributiva è imputata all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello di stipula della polizza».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 1, foglio n. 277

12A03762

DECRETO 15 marzo 2012.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Colline Salernitane DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Colline Salernitane».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 156 del 13 giugno 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Colline Salernitane";

Visto il decreto del 4 aprile 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 94 del 23 aprile 2005 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Colline

Salernitane DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Colline Salernitane";

Visto il decreto del 16 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 102 del 2 maggio 2008, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Colline Salernitane DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Colline Salernitane";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato Ismecert, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Colline Salernitane";

Considerato che lo statuto approvato da questa Amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Colline Salernitane DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 4 aprile 2005 e già confermato con decreto del 16 aprile 2008, al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Colline Salernitane DOP con sede in Battipaglia (SA) – via Belvedere, 10 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Colline Salernitane".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 4 aprile 2005, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2012

Il direttore generale: SANNA

12A03764

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mateita Profir, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Mateita Profir, cittadina rumena, diretta ad ottenere il riconoscimento del Certificato di qualifica professionale per parrucchiere, conseguito dopo un corso di 720 ore presso la Sc. Christine Valmy S.r.l. di Bucarest (Romania), per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento a scelta della richiedente, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata troppo breve per consentire l'esercizio della professione di acconciatore», ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA - Benessere;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 20093 del 30 gennaio 2012 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente all'espletamento della misura compensativa, con facoltà di scelta per la richiedente;

Verificato che la richiedente, pur avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato documentazione utile all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento senza misure compensative ed ha invece comunicato con nota 0056769 del 5 marzo 2012 di scegliere come misura compensativa un periodo di tirocinio di adattamento della durata di un anno;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mateita Profir, cittadina rumena, nata a Bucarest (Romania) in data 11 ottobre 1968, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica consistente in un tirocinio di adattamento della durata di un anno volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 marzo 2012

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *B*

A norma degli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a seguito della scelta della richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio della Regione Toscana, individuata congiuntamente dalla richiedente e dall'Autorità regionale competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato all'Ufficio che verrà indicato dalla regione.

Il tirocinio ha per oggetto tutte le attività dell'acconciatura per quanto riguarda in particolare l'aspetto pratico. Il tirocinio è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa all'autorità regionale come in precedenza individuata che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

12A03895

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 12 gennaio 2012.

Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, e 18, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2010;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante "Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile", registrato alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2010, reg. 20, fg. 317;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2011;

Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011, recante "Organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile", registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2011, reg. 3, fg. 308;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, in corso di registrazione, con il quale al Prefetto Dr. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile a far data dal 17 novembre 2011 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13
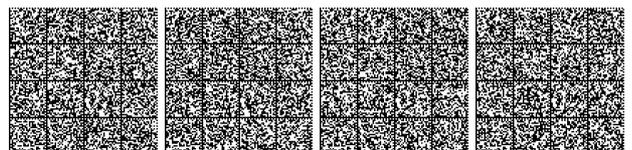
– Protezione Civile – del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2001 – recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;

Premesso che:

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (di seguito: decreto legislativo) ha dato attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123;

il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha provveduto ad integrare e modificare la predetta normativa;

l'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco (di seguito: volontari oggetto del presente decreto), tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;

il predetto decreto interministeriale è stato adottato in data 13 aprile 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2011 (di seguito: decreto interministeriale);

la richiamata disciplina ha stabilito, in particolare,

all'art. 1, comma 1, nel precisare talune delle definizioni contenute nel testo con riferimento al decreto legislativo, che il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti i volontari oggetto del presente decreto consiste negli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle Regioni e Province Autonome emanate specificamente per il volontariato oggetto del decreto interministeriale, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute dei medesimi, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nel settore della protezione civile, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria;

all'art. 2, comma 1, che le disposizioni contenute nel decreto legislativo si applicano ai volontari oggetto del presente decreto tenendo conto delle seguenti particolari esigenze che ne caratterizzano l'attività e gli interventi:

a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;

b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica improntata a carattere di immediatezza operativa;

c) imprevedibilità ed indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 18 e 29 del decreto legislativo;

d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte;

all'art. 2, comma 2, che l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale non può comportare l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (di seguito: normativa di protezione civile);

all'art. 3, commi 1 e 2, che le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo sono applicate ai volontari oggetto del presente decreto nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali, delle rispettive organizzazioni, preordinate alle attività ed ai compiti di protezione civile previsti dalla normativa di protezione civile e che, pertanto, il volontario in questione è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate al successivo art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, formazione ed esercitazioni, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature ed ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;

all'art. 3, comma 3, che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale, il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale;

all'art. 4, comma,1, che le organizzazioni di rispettiva appartenenza curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria, anche ricorrendo alle componenti mediche interne alle organizzazioni, anche mediante accordi tra organizzazioni, ovvero alle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate;

all'art. 4, comma 2, che le organizzazioni, nell'ambito dei suddetti scenari e compiti, curano che il volontario aderente sia dotato di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato ed addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante;

all'art. 4, comma 3, che le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività

lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari oggetto del presente decreto non sono considerati luoghi di lavoro;

all'art. 5, comma 1, che le organizzazioni di appartenenza dei volontari oggetto del presente decreto individuano i propri volontari che nell'ambito delle attività di volontariato svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria;

all'art. 5, comma 2, che l'individuazione dei volontari da sottoporre a sorveglianza sanitaria nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, ivi compresi i volontari appartenenti alle organizzazioni equivalenti alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed ai Corpi comunali e provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari avviene a cura delle autorità competenti di protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari;

all'art. 5, comma 3, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale siano definite d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito: Dipartimento della protezione civile) e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (di seguito: Regioni e Province Autonome):

a) le attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, e le relative modalità di svolgimento, anche ricorrendo a convenzioni con organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo;

b) le forme organizzative per assicurare, con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni e Province Autonome, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo;

all'art. 6, comma 1, che le disposizioni contenute nel decreto interministeriale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 7 dedicato alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1981, n, 381, si applicano anche ai volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco;

all'art. 6, comma 3, che resta fermo che al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo;

all'art. 8, comma 1, che ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 4, comma 1, sono considerate le attività di cui il volontario abbia beneficiato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, compatibilmente con gli scenari di rischio di protezione civile eventualmente già individuati dalle autorità competenti;

all'art. 8, comma 2, che le disposizioni contenute nel decreto interministeriale hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

che il decreto interministeriale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2011 e che, pertanto i termini di sei mesi e 180 giorni stabiliti, rispettivamente, nell'art. 5, comma 3, e nell'art. 8, comma 2, del decreto interministeriale decorrono dalla predetta data;

che per la più approfondita ed ampia disamina delle questioni poste all'interno del quadro normativo determinato dal combinato disposto del decreto legislativo e del decreto interministeriale, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, delle principali organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, integrato e coordinato dai dirigenti dell'Ufficio I - Volontariato, Formazione e Comunicazione del Dipartimento della protezione civile;

che il predetto gruppo di lavoro ha proceduto all'esame delle tematiche trattate nel decreto interministeriale completando i propri lavori nella seduta del 14 novembre 2011;

che il predetto gruppo di lavoro ha unanimemente condiviso l'esigenza di recepire e confermare l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, n. di repertorio 597, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale – DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi, riaffermandone la validità, anche sulla base dell'esame dei dati derivanti dall'applicazione della medesima intesa nel periodo 2003-2011, individuando, altresì la metodologia seguita come utile modello per eventuali ulteriori azioni specifiche mirate a tipologie di azioni identificabili e ritenute parimenti rilevanti in materia di sicurezza;

che al fine di rendere pienamente operativi i contenuti dell'intesa prevista dall'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale, anche sulla base delle risultanze dell'attività del predetto gruppo di lavoro, si è convenuto, in particolare, sull'opportunità di dover contestualmente elaborare un quadro comune volontariamente condiviso degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate nel decreto interministeriale, in un contesto di omogeneità per l'intero territorio nazionale, e che costituiscono il presupposto per l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa specificatamente prevista dall'art. 5 del medesimo provvedimento e, in particolare:

condividere indirizzi comuni per l'individuazione degli 'scenari di rischio di protezione civilè e dei compiti in essi svolti dai volontari oggetto del decreto interministeriale previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, volti ad assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale, applicabili nelle Regio-

ni e Province Autonome e alle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale;

condividere indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari oggetto del decreto interministeriale di cui al richiamato art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, volti ad assicurare il consolidamento di una base di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale;

condividere indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari oggetto del decreto interministeriale, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera *e)* del medesimo decreto, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull'adempimento dell'attività, nel rispetto delle finalità ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale nonché delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

che il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, possono adeguare i predetti elementi di base con l'obiettivo di renderli maggiormente coerenti con il proprio specifico ordinamento e la propria specifica articolazione operativa territoriale;

che è possibile procedere, pertanto, all'adozione dell'intesa prevista dal richiamato art. 5 del decreto interministeriale nonché degli indirizzi condivisi sopra enunciati;

che nelle Province autonome di Trento e Bolzano le norme di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e quelle del presente decreto si applicano in conformità agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si applicano in conformità al proprio ordinamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4;

che nell'ambito della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico le funzioni interne relative all'attuazione delle menzionate disposizioni sono individuate nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, al fine di assicurarne l'effettiva ed omogenea applicazione in tutte le articolazioni operative sull'intero territorio nazionale;

che, in ragione della particolare complessità delle materie oggetto dei predetti indirizzi condivisi e dell'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale, nonché dei continui progressi in atto nel settore della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti dell'organizzazione delle attività e delle forme e procedure di coordinamento operativo per lo svolgimento delle medesime, si ritiene opportuno prevedere che essi possano essere oggetto di revisione entro 24 mesi dalla data della loro entrata in vigore, ovvero anticipatamente ove se ne ravvisasse l'improrogabile esigenza, anche in relazione a specifici aspetti;

che è fatto integralmente salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 in materia di radiazioni ionizzanti;

Viste le note prot. n. DPC/VOL/70269, DPC/VOL/70287, DPC/VOL/70307 e DPC/VOL/70312 con le quali lo schema del presente decreto e dei relativi allegati parti integranti e sostanziali è stato trasmesso rispettivamente alle Regioni e Province Autonome, alla Croce Rossa Italiana, alla Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per acquisire i rispettivi pareri e, limitatamente alle Regioni e Province Autonome, l'intesa specifica sull'allegato 5, prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale;

Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dalla Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2008 nella seduta del giorno 20 dicembre 2011, comunicato con nota del suo Presidente di pari data;

Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dal Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana con nota del 20 dicembre 2011;

Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dal Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico con nota del 20 dicembre 2011;

Vista la nota prot. 49/C13PC dell'11 gennaio 2012, con la quale è stata comunicata l'intesa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sul presente decreto, contenente gli indirizzi condivisi e l'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale di cui agli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali, condizionandola all'accoglimento di alcuni emendamenti il cui contenuto è stato integralmente recepito nel presente provvedimento;
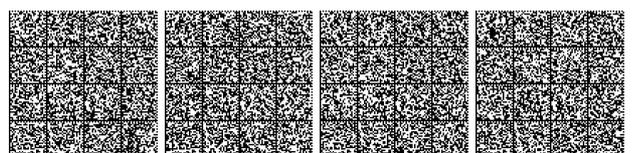
Decreta:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli 'scenari di rischio di protezione civilè e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavorÒ, al fine di assicurare un livello minimo ed omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale.

Art. 2.

L'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavorÒ, al fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto interministeriale;

Art. 3.

L'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera *e)* del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavorÒ, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto delle finalità ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale nonché delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

Art. 4.

L'allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene l'intesa per la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime, anche ricorrendo a convenzioni con organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del medesimo decreto legislativo, nonché delle forme organizzative per assicurare, con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 5.

Ai fini del presente decreto, nelle Province autonome di Trento e Bolzano le norme di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e quelle del presente decreto si applicano in conformità agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si applicano in conformità al proprio ordinamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2012

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 199
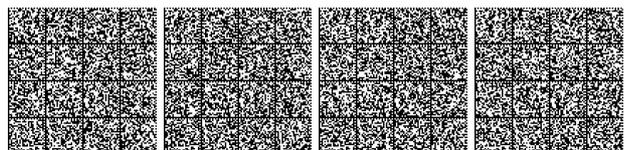
ALLEGATO *1*

Condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.

Al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi.

Secondo quanto stabilito nella '*Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)*' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.

La presente articolazione trova riscontro nelle forme organizzative delle attività di volontariato di protezione civile svolte sotto il coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché nell'ambito delle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

1. SCENARI DI RISCHIO

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- scenario eventi atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico – alluvione;
- scenario rischio idrogeologico – frane;
- scenario rischio sismico;
- scenario rischio vulcanico;
- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);

- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attività di difesa civile.

Con riferimento a tali scenari di rischio di protezione civile le autorità di protezione civile individuate dalle vigenti disposizioni normative (Comuni, Province, Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, Regioni e Province Autonome e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e le altre autorità individuate dalla legge provvedono, per quanto di competenza, a definire la pianificazione relativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2. COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- assistenza alla popolazione, intesa come:
  - attività psicosociale;
  - attività socio-assistenziale;
  - assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
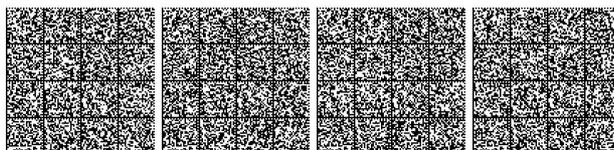
- presidio del territorio;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attività formative;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività subacquea;
- attività cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dalle rispettive Regioni e Province Autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza.

ALLEGATO *2*

Condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.

Al fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni sull'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile coordinate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano nonché a quelle di rilievo nazionale.

1. COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI

Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.

La Croce Rossa Italiana provvede direttamente, nel rispetto del proprio statuto e dei regolamenti, alla disciplina del piano formativo, di informazione e addestramento per le attività di volontariato di protezione civile dei volontari aderenti ad essa aderenti.

Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvede direttamente, nel rispetto del proprio statuto e dei regolamenti, alla disciplina del piano formativo, di informazione e addestramento per le attività di volontariato di protezione civile dei volontari aderenti ad esso aderenti.

Le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Autonoma Valle d'Aosta provvedono direttamente, nell'ambito della propria autonomia, alla disciplina dei piani formativi, di informazione e addestramento per le attività di volontariato svolte dai volontari appartenenti alle organizzazioni da esse coordinate.

2. CRITERI DI MASSIMA PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI

A partire dall'entrata in vigore della presente intesa le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.

Le organizzazioni devono altresì curare che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

Il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico condividono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente intesa, criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in tema di sicurezza.

3. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO

Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'adempimento a quanto stabilito al precedente paragrafo 2.

A tal fine è possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.

Le scuole, accademie o strutture di formazione comunque denominate promosse dalle Regioni e dalle Province Autonome ovvero dalle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, dalla Croce Rossa Italiana e dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, che organizzano attività formative a favore dei volontari oggetto della presente intesa devono assicurare, all'interno della rispettiva programmazione di attività, un adeguato rilievo alle tematiche della sicurezza.

Il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e Province Autonome, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla verifica dell'adempimento a quanto sopra specificato.

4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

E' fatto salvo quanto previsto in materia di formazione al punto 4 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale – DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.

ALLEGATO *3*

Condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.

1 FINALITA'

I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario disciplinato come specificato ai paragrafi successivi, al fine di disporre di una ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute. In tal senso l'attività di cui trattasi è considerata quale misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel quadro delle attività di educazione e promozione alla salute.

2 CONTENUTI

Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 è costituito dai seguenti accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalità specifiche sopra richiamate:

- **VISITA MEDICA**
  Comprende anamnesi ed esame obiettivo rivolti, in particolare, al riscontro di patologie correlabili agli scenari di rischio di protezione civile e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi. E' raccomandata la raccolta di dati anamnestici riguardanti abitudini di vita del volontario che possano costituire dei cofattori di rischio nell'attività operativa (ad esempio: alcolismo, tossicodipendenze) o situazioni di stress lavoro-correlato.

- ***VACCINAZIONI***
  Obbligatorie, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali.

3. PERIODICITA'

Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:

- con cadenza almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni;
- con cadenza almeno biennale, per i volontari di età superiore ai 60 anni.

L'effettuazione del controllo può essere articolata su base annuale per aliquote di volontari, nelle diverse classi di età, al fine di assicurare il rispetto della cadenza con riferimento alla totalità degli iscritti.

4. PROCEDURE

L'effettuazione del controllo sanitario può essere assicurata da medici abilitati all'esercizio della professione, anche facenti parte della componente medica dell'organizzazione, ove presente, o, comunque, appartenenti all'organizzazione, ovvero mediante convenzioni con organizzazioni che ne sono munite nonché con strutture del Servizio Sanitario Nazionale pubbliche o private accreditate. Qualora tali convenzioni siano stipulate con altre organizzazioni di volontariato, l'effettuazione del controllo sanitario può essere concentrato in occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194.

L'esito del controllo sanitario riconosce la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato e viene comunicato esclusivamente al volontario interessato, che è responsabile della conservazione delle informazioni relative che lo riguardano, quale elemento di conoscenza del proprio stato di salute al fine di eventuali valutazioni o approfondimenti da svolgere con il proprio medico di medicina generale (c.d. medico di base o di famiglia).

Il controllo sanitario, anche per i soggetti diversamente abili, va definito in relazione ai compiti attribuiti dall'organizzazione di appartenenza.

Il volontario riferisce l'esito della visita al responsabile della propria organizzazione tramite attestazione del medico. Successivamente alla visita il volontario comunica al responsabile della organizzazione alla quale appartiene l'eventuale insorgenza di situazioni tali da rendere opportuna una nuova visita, anche prima della scadenza indicata al paragrafo 3.

L'attestazione del medico concernente l'esito del controllo, anche in caso di esito negativo, non contiene dati personali sanitari e per la sua conservazione a cura dell'organizzazione non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalità dei dati personali comuni.

5. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO

Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'effettuazione del controllo sanitario per i propri volontari secondo le scadenze prefissate.

A tal fine è possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.

La Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla verifica dell'adempimento a quanto sopra specificato da parte delle rispettive articolazioni territoriali.

6. APPLICAZIONE DEL D.P.R. 194/2001

Agli aspetti organizzativi dell'attività di controllo sanitario effettuata nell'ambito di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194, a favore dei volontari partecipanti nonché della componente medica, anche volontaria, interessata, si provvede nell'ambito dei medesimi benefici, nei limiti del budget autorizzato.

7. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

E' fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 1, 2 e 3 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale – DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.

I volontari che acquisiscono il titolo di idoneità all'attività sul fronte del fuoco, come disciplinato dal punto 2 del predetto accordo, non necessitano di essere sottoposti al controllo sanitario di cui alla presente intesa.

ALLEGATO *4*
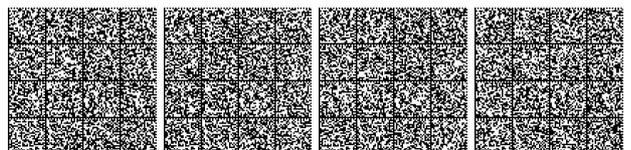
Intesa concernente la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime, nonché delle forme organizzative per assicurare l'individuazione dei medici competenti.

1. FINALITA'

I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai Corpi comunali e provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed alla componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria come specificato ai paragrafi successivi, al fine di assicurare un presidio delle condizioni di salute e sicurezza dei predetti volontari che tenga conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività e che coniughi la tutela della sicurezza e della salute dei volontari con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi.

2. CONTENUTI

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

3. INDIRIZZI RELATIVI ALLE SOGLIE DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI DI RISCHIO

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico individuano i propri volontari che nell'ambito dell'attività di volontariato svolgono azioni che li espongano ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

L'art. 9 del D.P.R. 194/2001 stabilisce che i volontari di protezione civile possano svolgere nell'arco di un anno fino ad un massimo di 90 giorni di attività, di cui 30 continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 225/1992 e
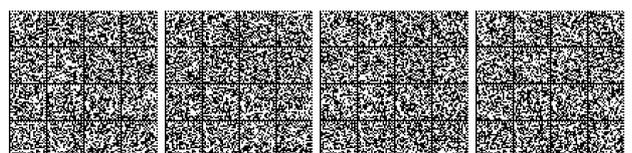
previa autorizzazione nominativa. La medesima disposizione autorizza altresì l'effettuazione di attività formative ed addestrative fino ad un massimo di 30 giorni l'anno, di cui 10 continuativi.

Per i fattori di rischio previsti nel decreto legislativo dai titoli VI (movimentazione di carichi manuali), VII (attrezzature munite di videoterminali), VIII (agenti fisici), IX (sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I), X (agenti biologici, relativamente agli agenti appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 dell'articolo 268, comma 1), quest'ultimo relativamente ai volontari che svolgono compiti di soccorso e assistenza sanitaria, dovranno essere individuati dall'organizzazione di appartenenza, ai fini della sottoposizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari che svolgono attività operative di volontariato per più di 535 ore nell'arco dell'anno. Tale termine è determinato nella misura del 30% del tempo lavorativo annuale di un lavoratore appartenente alla Pubblica Amministrazione. Per le organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento delle attività orarie svolte dai propri volontari, il termine di impiego oltre il quale dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria è determinato in 65 giorni di volontariato annui.

A tal fine l'individuazione dei volontari avviene entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base del numero di giornate di servizio dell'anno precedente, a partire dal gennaio 2013 con riferimento alle attività svolte nel 2012.

Le attività di volontariato non devono comportare l'esposizione ai fattori di rischio previsti ai titoli IX (sostanze pericolose), relativamente ai Capi II e III, e XI (atmosfere esplosive) del decreto legislativo. Qualora, nello svolgimento dell'attività di volontariato, risulti che un volontario possa essere stato accidentalmente esposto a tali fattori di rischio, questi deve essere individuato per essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria.

A tal fine l'individuazione dei volontari avviene non appena si sia verificata l'esposizione o, comunque, nel più breve tempo possibile.

4. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL D.LGS. N. 81/2008 COMPATIBILI CON LE EFFETTIVE E PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL SERVIZIO ESPLETATO DAI VOLONTARI

Il medico competente effettua le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'articolo 41, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai volontari, dal momento che questi ultimi non dispongono di mansioni predefinite e con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile individuati dall'allegato 1 al decreto approvativo della presente intesa.

I giudizi di cui al comma 6 dell'articolo 41 sono resi con riferimento ai compiti effettivamente svolti dal volontario, ferma restando la valutazione in ordine alla capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato derivate dall'attività di controllo sanitario di cui all'allegato 3 al decreto approvativo della presente intesa, prevista per tutti i volontari oggetto della presente intesa.

5. PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DEI MEDICI COMPETENTI E RELATIVI PERCORSI FORMATIVI

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, compongono gli elenchi dei medici competenti e delle strutture sanitarie abilitate allo svolgimento della sorveglianza sanitaria a favore dei volontari oggetto della presente intesa segnalati ai sensi di quanto previsto dal successivo paragrafo 6.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, promuovono lo svolgimento di specifiche attività formative rivolte ai medici competenti che figurano nei predetti elenchi, finalizzate alla conoscenza del sistema di protezione civile e del relativo contesto ordinamentale ed operativo, con particolare riferimento agli scenari di rischio di protezione civile di cui al documento in allegato 1 al decreto approvativo della presente intesa.

La Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provvedono all'individuazione dei medici competenti per i volontari ad essi appartenenti.

6. PROCEDURE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI E DEGLI ALTRI SOGGETTI COMPETENTI

I nominativi dei volontari individuati secondo quanto previsto al paragrafo 3 sono comunicati nei termini ivi previsti agli interessati ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza dell'organizzazione mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto concerne i volontari appartenenti esclusivamente alle strutture di coordinamento centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale ovvero alle sezioni delle medesime incardinate nelle rispettive colonne mobili nazionali e non iscritte nei registri, albi o elenchi regionali, la comunicazione deve essere inviata, con le medesime modalità, agli interessati ed al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio Volontariato.

Per quanto concerne i volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana la comunicazione deve essere inviata agli interessati e al comitato regionale di appartenenza.

Per quanto concerne i volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico la comunicazione deve essere inviata agli interessati e alla Presidenza Nazionale del Corpo.
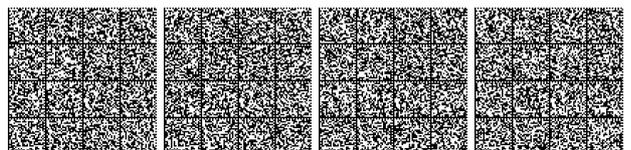
7. PROCEDURE PER LA SCELTA DEL MEDICO COMPETENTE DA PARTE DEL SINGOLO VOLONTARIO

I volontari individuati secondo quanto previsto dal paragrafo 3 si sottopongono alla visita presso il medico competente entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal precedente paragrafo 6, procedendo alla relativa scelta nell'ambito degli elenchi predisposti dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e le Province Autonome, per quanto di competenza, in attuazione del paragrafo 5.

I volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico si rivolgono ai medici competenti individuati dai rispettivi organismi, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 5.

8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SANITARI DEI VOLONTARI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA, IVI COMPRESA LA COMUNICAZIONE ALLE RISPETTIVE ORGANIZZAZIONI

I volontari individuati come previsto al paragrafo 3 sono tenuti a consegnare alla propria organizzazione l'attestazione del giudizio di idoneità scevra di dati sensibili.

L'organizzazione comunica entro il mese di gennaio di ogni anno alla regione o provincia autonoma dove è iscritta che tutti i volontari individuati per essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria nell'anno precedente hanno ottemperato.

E' responsabilità dell'organizzazione assicurarsi che i volontari non svolgano più compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneità negativa, ovvero di rispettare l'eventuale valutazione di non idoneità temporanea.

La comunicazione concernente l'esito della sorveglianza, anche in caso di esito negativo, non contiene dati personali sanitari e per la sua conservazione a cura dell'organizzazione non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalità dei dati personali comuni.

I dati sanitari acquisiti dal medico competente sono conservati a cura del volontario.

I dati sanitari dei volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico sottoposti alla sorveglianza sanitaria sono conservati secondo procedure definite dai rispettivi organismi centrali che sono altresì tenuti a verificare l'effettivo svolgimento delle attività relative.

9. PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO

Ai fini di confermare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria per i propri volontari individuati ai sensi di quanto previsto al paragrafo 6 e secondo le scadenze prefissate.

A tal fine è possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 6 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.

10. CONVENZIONI

L'effettuazione della sorveglianza sanitaria per i volontari individuati secondo quanto previsto dal paragrafo 3, a valere sulle relative e rispettive disponibilità di bilancio, è assicurata:
- dalle Regioni e Province Autonome dove ha sede l'organizzazione di appartenenza;
- dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i volontari appartenenti esclusivamente alle strutture di coordinamento centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale ovvero alle sezioni delle medesime incardinate nelle rispettive colonne mobili nazionali e non iscritte nei registri, albi o elenchi regionali;
- dalla Croce Rossa Italiana, per i volontari appartenenti all'organizzazione;
- dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per i volontari appartenenti al Corpo.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province Autonome stipulano convenzioni con la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per concorrere alla copertura dei costi da essi sostenuti per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei propri volontari individuati come previsto dal paragrafo 3.

Sono, altresì, stipulate convenzioni con la Croce Rossa Italiana o con altre organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale che dispongono, al proprio interno, di una idonea struttura composta da medici aventi i requisiti specifici previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria ai volontari individuati come previsto al paragrafo 3.

11. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO ED ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonché agli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Nazionale del soccorso Alpino e Speleologico e dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dei comuni delle medesime Province Autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.

12. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

E' fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 2 e 3 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale – DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.

I volontari che acquisiscono il titolo di idoneità all'attività sul fronte del fuoco, come disciplinato dal punto 2 del predetto accordo, non necessitano di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui alla presente intesa.

13. CONTESTI INTERNAZIONALI

Per i volontari da impiegare in attività all'estero, oltre al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, laddove richiesta secondo quanto riportato ai paragrafi precedenti, è necessaria la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per accedere ai paesi di destinazione.

A tal fine il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome definiscono procedure idonee per la costituzione di squadre in pronta reperibilità da assoggettare ai necessari richiami vaccinali, anche ai fini dell'impiego nell'ambito del moduli di intervento registrati nel Meccanismo Comunitario di Protezione Civile.

La Croce Rossa Italiana definisce gli specifici protocolli vaccinali per i propri volontari impiegati in attività istituzionali da effettuare all'estero.

12A03987

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Presa d'atto del programma attuativo regionale (PAR) della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (Delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011). (Deliberazione n. 10/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Visto in particolare l'art. 6-*quinquies* della citata legge n. 133/2008, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e visto in particolare il comma 3 che, ai sensi del principio fondamentale stabilito dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, prevede la concentrazione, da parte delle Regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge n. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, attuativo dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che reca disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali e visto in particolare l'art. 4 il quale dispone, tra l'altro, che il FAS assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G. U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n. 123/2008), recante "Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate" che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ripartisce le risorse del FSC per un importo complessivo pari a 63.273 milioni di euro, nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento e che prevede altresì la presa d'atto, da parte di questo Comitato, dei Programmi attuativi regionali (PAR);

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112 (*G.U.* n.50/2009) con la quale, alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 166/2007, viene fra l'altro aggiornata in 52.768 milioni di euro la dotazione del FSC per il periodo 2007-2013;

Vista inoltre la propria delibera 6 marzo 2009, n. 1 (*G.U.* n. 137/2009), con la quale, a seguito delle suddette riduzioni, è stata aggiornata la dotazione del FSC per il periodo di programmazione 2007-2013, rideterminando
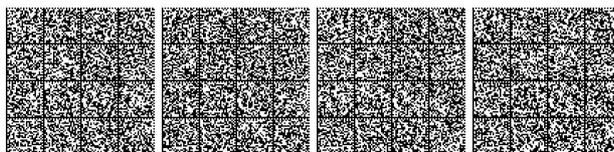
conseguentemente anche l'assegnazione relativa ai Programmi Attuativi Regionali;

Considerato, inoltre, che con la citata delibera n. 1/2009 vengono introdotte anche alcune modifiche a principi e procedure previsti dalla citata delibera n. 166/2007 e viene, fra l'altro, prevista al punto 2.11 la presa d'atto da parte di questo Comitato dei Programmi attuativi di interesse regionale FSC, ai fini degli adempimenti di propria competenza anche alla luce di quanto disposto dall'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008;

Vista la propria delibera 30 luglio 2010, n. 79 (G.U n. 277/2010) concernente la ricognizione, sullo stato di attuazione degli interventi finanziati dal FSC per il periodo 2000-2006 e sulle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (obiettivo 1) e che individua le risorse disponibili ai fini della relativa riprogrammazione prevedendo a tal fine l'adozione di una successiva delibera di individuazione degli obiettivi, dei criteri e delle modalità da seguire;

Vista la successiva delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri e le modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e di selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, con la quale, per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa "Sviluppo e riequilibrio territoriale" alla quale afferisce il FSC, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 122/2010, si è, tra l'altro, provveduto ad assegnare nuovi valori ai Programmi Attuativi Regionali (PAR) 2007-2013 come da tabella allegata alla delibera stessa, rideterminando conseguentemente anche l'assegnazione in favore della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia in 160,386 milioni di euro;

Vista la proposta del Ministro per la coesione territoriale n. 5118 del 15 dicembre 2011, con la quale viene sottoposto all'esame di questo Comitato il Programma attuativo regionale (PAR) della Regione Friuli Venezia Giulia, per la relativa presa d'atto di cui al punto 3.1.3 della delibera n. 166/2007 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che nel Programma presentato le risorse destinate alle azioni cardine, come individuate nel medesimo Programma, ammontano al 73 per cento circa del valore complessivo del Programma stesso (117,100 milioni di euro su 160,386 milioni di euro);

Vista la nota del 19 gennaio 2012, n. 245, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Ritenuto di dover prendere atto del richiamato Programma attuativo della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, al fine di consentirne il sollecito avvio, formulando alcune osservazioni di cui l'Amministrazione centrale proponente dovrà tenere conto per dare seguito agli adempimenti di propria competenza;

Prende atto

ai sensi delle delibere di questo Comitato richiamate in premessa, del Programma Attuativo Regionale (PAR) 2007-2013 della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, presentato dal Ministro per la coesione territoriale, finanziato a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per un valore complessivo di 160,386 milioni di euro, di cui alla tabella allegata alla delibera di questo Comitato n. 1/2011.

Formula

le seguenti osservazioni di cui l'Amministrazione centrale proponente dovrà tenere conto ai fini dei successivi adempimenti di competenza di cui alle citate delibere n. 166/2007, n. 1/2009 e n. 1/2011:

a) con riferimento alle modalità di attuazione degli interventi, si farà ricorso allo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) e, ove necessario, del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011 e al punto 5 della delibera di questo Comitato n. 1/2011, con particolare riferimento ai previsti interventi in materia ambientale (obiettivo 2.1);

b) il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica verificherà l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del Programma, anche con riferimento all'ammissibilità e alla congruità delle spese.

Stabilisce

che non sono oggetto della presa d'atto, da parte di questo Comitato, coperture finanziarie anche di natura programmatica diverse dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate al PAR in esame, né eventuali riferimenti al finanziamento di perizie/atti aggiuntivi relativi ad affidamenti in essere, dal momento che, in tali casi, la presa d'atto è riferita esclusivamente alla necessità di completare una determinata opera/fornitura in relazione agli obiettivi di sviluppo che la Regione intende conseguire attraverso la sua realizzazione.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 252

12A03939

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Accordi di programma con le regioni Abruzzo, Calabria e Lazio nell'ambito del Piano nazionale per l'edilizia abitativa. (ex art. 4, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009). (Deliberazione n. 5/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", secondo il quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera di questo Comitato, deve essere approvato un Piano nazionale di edilizia abitativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 di approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, che prevede all'art. 4 la stipula di accordi di programma promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le Regioni e i comuni, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legge 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, con i quali concentrare gli interventi, nell'ambito delle risorse attribuite, sull'effettiva richiesta abitativa, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana;

Visto il decreto 8 marzo 2010 (*G.U.* n. 104/2010) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale si è provveduto al riparto delle risorse del Piano nazionale di edilizia abitativa;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Vista la delibera 8 maggio 2009, n. 18 (*G.U.* n. 139/2009) con la quale questo Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha espresso parere favorevole sullo schema di "Piano nazionale per l'edilizia abitativa", predisposto al fine di garantire i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 16 (*G.U.* n. 215/2011) con la quale questo Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, ha espresso parere favorevole sui contenuti degli schemi di accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Campania, Puglia, Basificata, Sicilia e Sardegna e la Provincia autonoma di Trento, per l'attuazione del "Piano nazionale di edilizia abitativa";

Vista la nota 21 ottobre 2011, n. 38728 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato dell'allegato schema di accordo di programma con la Regione Calabria, inoltrando la relativa documentazione istruttoria unitamente alla scheda riepilogativa degli interventi previsti nel citato schema di accordo, con i relativi parametri tecnico economici;

Vista la nota 16 dicembre 2011, n. 45631, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato degli allegati schemi di accordo di programma con le Regioni Abruzzo e Lazio, inoltrando la relativa documentazione istruttoria unitamente alla scheda riepilogativa degli interventi previsti nel citato schema di accordo, con i relativi parametri tecnico economici;

Vista la nota 9 gennaio 2012, n. 908, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del Comitato degli schemi di accordo di programma con le regioni Calabria, Abruzzo e Lazio;

Vista la nota 9 gennaio 2012, n. 51, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso documentazione istruttoria integrativa;

Vista la nota 10 gennaio 2012, n. 74, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento all'accordo di programma relativo alla regione Lazio, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;

Considerato che l'art. 11 del citato decreto legge n. 112/2008 individua le categorie beneficiarie del Piano nazionale di edilizia abitativa: *a)* nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; *b)* giovani coppie a basso reddito; *c)* anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; *d)* studenti fuori sede; *e)* soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; *f)* altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 9 del 2007; *g)* immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione;

Ritenuto di richiamare l'obbligo di richiedere il CUP (Codice Unico Progetto) previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per tutti i progetti di investimento pubblico;

Vista la nota 19 gennaio 2012, n. 245, predisposto congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posto a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

1. dei contenuti dei citati accordi di programma ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il Piano nazionale per l'edilizia abitativa, tramite la costruzione di nuove abitazioni, il recupero, l'acquisto o la locazione di quelle esistenti, mira a incrementare l'offerta di abitazioni da destinare prioritariamente alle categorie di beneficiari di cui al citato decreto legge n. 112/2008;

che, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, lo stesso Piano si articola nelle seguenti sei linee di intervento:

a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, nel rispetto delle normative regionali o statali vigenti, di alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

c) promozione finanziaria, anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi;

e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale;

f) interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei Comuni già compresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, caratterizzati da immediata fattibilità, ubicati nei Comuni ove la domanda di alloggi sociali risultante dalle graduatorie è più alta;

che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 prevede all'art. 4 la stipula di accordi di programma relativi alle sopra citate linee di intervento *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e i Comuni, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa delibera di questo Comitato, d'intesa con la Conferenza Unificata;

che tali accordi di programma sono finalizzati alla promozione dell'edilizia residenziale sociale e alla riqualificazione urbana, e indirizzati a interventi con elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

che ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, art. 13, è stato istituito un apposito Comitato per il monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Calabria ammonta a complessivi 73,5 milioni euro, di cui 16,7 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 711 alloggi, di cui 306 beneficiari di contributo statale;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Lazio, ammonta a 111,4 milioni euro, di cui 38,6 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 773 alloggi, di cui 618 beneficiari di contributo statale;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Abruzzo, ammonta a complessivi 26,7 milioni euro, di cui 9,4 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 205 alloggi, di cui 183 beneficiari di contributo statale;

sotto l'aspetto finanziario e attuativo:

che sono pervenute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le relazioni istruttorie relative agli accordi di programma di tre Regioni beneficiarie complessivamente di 64,6 milioni di euro di fondi statali;

che tali fondi rappresentano il 17 per cento dei fondi statali complessivamente disponibili per gli accordi di programma, pari a 378 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni come riportato nel decreto 8 marzo 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Riparto delle risorse del Piano nazionale di edilizia abitativa";

che a tali fondi statali si aggiungono quelli messi a disposizione dalle Regioni, pari a 11,3 milioni di euro, dagli altri soggetti pubblici per 9,9 milioni di euro, e da fondi privati per 125,8 milioni di euro. Il volume totale di fondi pubblici e privati previsti dai tre accordi di pro-

gramma di cui alla presente delibera è di 211,6 milioni di euro, come da allegata tabella 1;
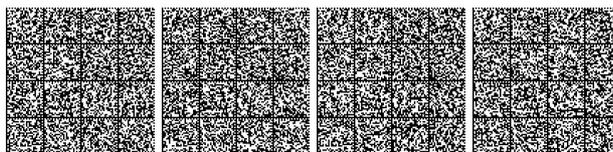
che con questi finanziamenti è prevista l'acquisizione di un totale di 1.689 alloggi, come da allegata tabella 2, di cui 1.594 di nuova costruzione, 95 tramite recupero o ristrutturazione di spazi preesistenti, mentre non è previsto da nessuna delle tre Regioni il reperimento di alloggi tramite locazione o acquisto di alloggi esistenti. Tali alloggi saranno utilizzati per: *i)* locazione permanente in 657 casi, *ii)* affitto per un minimo di venticinque anni in 360 casi, *iii)* affitto con opzione di riscatto dopo almeno dieci anni in 495 casi e *iv)* edilizia libera in 177 casi;

che – tenuto conto degli schemi di accordo di programma delle tre Regioni ora in esame – il totale degli alloggi sociali dei 18 schemi di accordo di programma finora esaminati da questo Comitato ammonta a 16.898 e il totale complessivo degli investimenti pubblici e privati è pari a 2.930 milioni di euro, di cui 363 milioni di euro costituiscono il contributo statale complessivo;

che la quota di alloggi recuperati o ristrutturati previsti nell'ambito delle riqualificazioni urbane dagli accordi di programma delle Regioni Lazio (1 per cento del totale di alloggi previsti), Abruzzo (8,8 per cento) e Calabria (9,7 per cento) è significativamente inferiore alla media dei precedenti 15 schemi di accordo (19,8 per cento);

che, per quanto nel Comune di Roma si concentri la maggior parte della popolazione della Regione Lazio (il 48,2 per cento nel 2011 secondo l'Istat) e siano presenti rilevanti situazioni di disagio abitativo, la stessa Regione Lazio non ha previsto interventi nel citato Comune, in quanto nessuno dei progetti presentati è stato ritenuto ammissibile dallo stesso Comune di Roma;

Esprime parere favorevole

sui contenuti degli schemi di accordo di programma, per l'attuazione del "Piano nazionale di edilizia abitativa", tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Calabria, Abruzzo e Lazio, sintetizzati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera.

Subordinatamente

al recepimento delle seguenti prescrizioni:

1. Le Regioni che nel piano hanno fatto un ricorso molto limitato al riutilizzo/recupero di alloggi dovranno considerare prioritaria tale modalità nell'utilizzo dei prossimi finanziamenti destinati ai relativi accordi di programma.

2. La Regione Lazio dovrà adoperarsi per concentrare le prossime risorse sul Comune di Roma, che non è oggetto di interventi nel programma attuale.

3. Le Regioni e gli Enti locali dovranno riferire al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ex art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sull'impiego delle risorse pubbliche, che sia coerente con le finalità sociali delle stesse.

Invita

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a trasmettere al citato Comitato di monitoraggio una relazione annuale sullo stato di attuazione degli accordi di programma in esame, sia sotto il profilo materiale (velocità di completamento del Piano, destinazione sociale effettiva, impatto sul territorio in termini di riqualificazione urbana delle nuove costruzioni e del recupero/ristrutturazione edilizia) sia sotto il profilo finanziario (stato della spesa, concretizzazione della partecipazione finanziaria privata e degli enti locali agli accordi, evoluzione dei costi per alloggio) e a informare puntualmente il Comitato stesso sugli esiti delle attività di cui ai punti precedenti;

a vigilare affinché i "soggetti aggiudicatori" richiedano il CUP (Codice Unico Progetto) per ogni progetto di investimento pubblico, di cui agli accordi di programma in esame, riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 11 della legge n. 3/2003.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 251

ALLEGATO
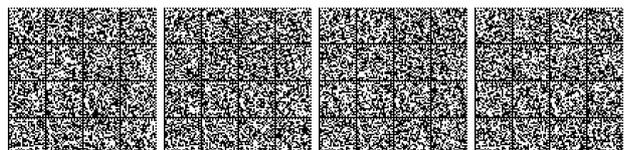
Tabella 1. Articolazione dei finanziamenti previsti dagli schemi di accordi di programma delle Regioni Lazio, Abruzzo e Calabria

(euro)

	FINANZIAMENTO				
	Fondi statali	Fondi regionali	Altri fondi pubblici	Fondi privati	TOTALE
Lazio	38.574.906	6.364.109	2.956.080	63.517.051	**111.412.146**
Abruzzo	9.362.674	0	6.911.423	10.430.014	**26.704.111**
Calabria	16.674.943	4.920.018	13.688	51.894.349	**73.502.998**
Totale 3 regioni	**64.612.524**	**11.284.126**	**9.881.191**	**125.841.414**	**211.619.254**
Totale primi 15 accordi	298.557.516	273.864.354	165.569.491	1.979.056.162	2.717.047.523
Totale nazionale (18 Regioni/P.A.)	363.170.040	285.148.480	175.450.681	2.104.897.576	2.928.666.777

Tabella 2. Numerosità, tipologia e utilizzo degli alloggi previsti dagli schemi di accordi di programma delle Regioni Lazio, Abruzzo e Calabria

	ACQUISIZIONE				UTILIZZO				TOTALE ALLOGGI
	Nuova costr.ne	Recup./ ristrutt.	Acquisto	Locazione	Locazione perm.te	Affitto 25 anni	Riscatto 10 anni	Edilizia libera	
Lazio	765	8	0	0	300	0	318	155	**773**
Abruzzo	187	18	0	0	0	101	82	22	**205**
Calabria	642	69	0	0	357	259	95	0	**711**
Totale 3 regioni	**1.594**	**95**	**0**	**0**	**657**	**360**	**495**	**177**	**1.689**
Totale primi 15 accordi	12.057	3.009	143	0	3.745	2.259	6.054	3.151	15.209
Totale nazionale (18 Regioni/P.A.)	13.651	3.104	143	0	4.402	2.619	6.549	3.328	16.898

Tabella 3. Proprietà e indicatori comparativi sugli alloggi previsti dagli schemi di accordi di programma delle regioni Lazio, Abruzzo e Calabria

	PROPRIETÀ		INDICATORI			
	Proprietà pubblica	Proprietà privata	Proprietà pubblica	Capitali pubblici	Quota di locazione a lungo termine	Quota di recupero
	N. alloggi	N. alloggi	%	%	%	%
Lazio	312	461	40,4	43,0	38,8	1,0
Abruzzo	90	115	43,9	60,9	49,3	8,8
Calabria	357	354	50,2	29,4	86,6	9,7
Totale/media 3 regioni	**759**	**930**	**44,9**	**40,5**	**60,2**	**5,6**
Totale primi 15 accordi	3.698	11.511	24,3	27,2	39,5	19,8
Totale/media nazionale (18 Regioni/P.A.)	4.457	12.441	26,4	28,1	41,5	18,4

12A03940

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica relativa alla determinazione V&A.N/V n. 140 dell'8 febbraio 2012 recante modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Brevibloc».

Estratto determinazione V&A/329 del 12 marzo 2012

Titolare AIC: Baxter S.P.A. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale dell' Industria, 20, 00144 - Roma (RM) Italia.

Medicinale: BREVIBLOC.

Variazione AIC: Rettifica alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Determinazione V&A.N/V n. 140 del 8 febbraio 2012.

Visti gli atti di Ufficio all' Estratto della Determinazione V&A.N/V n. 140 del 8 febbraio 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 027248020 - «100 MG/10 ML soluzione per infusione» 5 flaconcini 10 ML;

leggasi:

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 027248020 - «100 MG/10 ML soluzione per infusione» 5 flaconcini 10 ML;

AIC N. 027248032 - «100 MG/10 ML soluzione per infusione» 1 sacca da 250 ML;

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03563

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Modifiche ed integrazioni al Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico - P.A.I.

Il segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 10 novembre 2006, con decreto n. 17 del 20 marzo 2012, ha disposto la riclassificazione dell'area a rischio da frana R4 della Cascata delle Marmore - UMO29 - nel Comune di Terni, così come riportato nella nuova Tavola di PAI - Atlante delle situazioni di rischio da frana: «Comune di Terni, località Cascata delle Marmore - riclassificazione dell'area in zone di rischio R4, R3 e R2», in sostituzione della precedente Tavola di rischio R4.

Le disposizioni del decreto costituiscono aggiornamento del P.A.I. e si applicano dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto è depositato presso l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Ufficio studi e documentazione per le aree a rischio idraulico e la qualità delle acque, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, presso la Regione Umbria - Direzione regionale programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria, Servizio geologico e sismico, Provincia di Terni - Settore ambiente e difesa del Suolo, ove lo stesso sarà consultabile.

12A03800

Modifiche ed integrazioni al Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico - P.S. 6 e del Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce.

Il segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 delle Norme di attuazione del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico - P.A.I., approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Novembre 2006, e dell'art. 71 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - P.S. 5, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2009, con proprio decreto n. 15 dell' 8 marzo 2012, ha disposto la nuova perimetrazione e classificazione delle aree a rischio idraulico sul Fiume Tevere, nell'area da Capo Due Rami alla foce. Tale nuova perimetrazione è riportata nella nuova tavola 45 - «Fasce fluviali e zone di rischio del reticolo principale» - del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico e nelle le nuove Tavole 1, 2 e 3 serie p5cf «Tavole di progetto dei corridoi fluviali - Assetto idraulico: fasce fluviali e zone a rischio» del Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce.

Le disposizioni del decreto costituiscono aggiornamento del P.A.I. e del P.S. 5 e si applicano dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto è depositato presso l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere - ufficio piani e programmi, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, presso la Regione Lazio - Direzione regionale ambiente - Area difesa del suolo e concessioni demaniali, Provincia di Roma - Dipartimento IV - Servizio 2 Tutela acque, suolo e risorse idriche, ove lo stesso sarà consultabile.

12A03801

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 aprile 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e di certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

ABROGAZIONE DEI RIMBORSI ELETTORALI IN OCCASIONE DI ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA, DEL SENATO, DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEGLI ORGANI REGIONALI

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ITALIA DEI VALORI - Via di Santa Maria in Via n. 12 - ROMA rec. tel. 06/97848144.

12A04079

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 aprile 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e di certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete voi l'abrogazione della legge 18 novembre 1981 n. 659, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1;

articolo 3, commi da 2 a 6;

e della legge 8 agosto 1985, n. 413, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici", limitatamente all'articolo 1;

e della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 9;

articolo 9-*bis*;

articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole "degli aventi diritto";

articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole "che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali" e 16, limitatamente all'ultimo periodo;

articolo 16;

e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante " Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario", limitatamente all'articolo 6;

e della legge 3 giugno 1999, n. 157, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, limitatamente ai commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 5, 5-*bis*, 6, 7, 8, 9, 10;

articolo 2;

articolo 3» ?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ITALIA DEI VALORI - Via di Santa Maria in Via n. 12 - ROMA rec. tel. 06/97848144.

12A04080

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 aprile 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e di certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete voi l'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, limitatamente ai commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 5, 5-*bis*, 6, 7, 8, 9, 10;

articolo 2;

articolo 3» ?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ITALIA DEI VALORI - Via di Santa Maria in Via n. 12 - ROMA rec. tel. 06/97848144

12A04081

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronunciamento positivo per il progetto di realizzazione di una nuova unità di conversione catalitica Hydrocracker e di una unità di distillazione sottovuoto (Vacuum) presso la Raffineria di Venezia, proposto dalla Società Eni S.p.a. Divisione Refining & Marketing, con sede in Porto Marghera.

Con decreto VIA DVA-DEC-2011-431 del 29 luglio 2011 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, ha disposto il pronunciamento positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di una nuova unità di conversione catalitica Hydrocracker e di una unità di distillazione sottovuoto (Vacuum) presso la Raffineria di Venezia, proposto dalla società ENI S.p.A. divisione refining & marketing, con sede in Porto Marghera (Venezia).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: www.minambiente.it; avverso il suddetto decreto è ammesso ricorso al Tar entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A03938

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «The Village School» - Houston – Texas - USA.

Con decreto del direttore generale degli affari internazionali del 13 marzo 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 164/2010, è stata disposta l'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 legge n. 738/1986

«The Village School» - Houston - Texas - USA

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

12A03758

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Jodokor»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata d'ufficio, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

decreto n. DGFDM-VII/1026 del 5 marzo 2012

Presidio medico chirurgico: Jodokor.

Registrazione: 8144.

Motivo della revoca: d'ufficio alla società Nec Euro Chim SPA, viale A. Volta, 41 - 20090 Cusago (Milano) titolare della registrazione.

12A03759
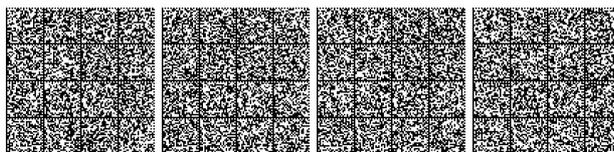
Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Super Chlor»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata d'ufficio, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

decreto n. DGFDM-VII/1080 del 1° marzo 2012.

Presidio medico chirurgico: SUPER CHLOR.

Registrazione: n. 7181.

Motivo della revoca: d'ufficio alla società NEC Euro Chim SPA - viale A. Volta n. 41 - 20090 Cusago (Milano) titolare della registrazione.

12A03760

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Prevent»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata d'ufficio, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

decreto n. DGFDM-VII/1034 del 27 febbraio 2012.

Presidio medico chirurgico: PREVENT.

Registrazione: n. 16556.

Motivo della revoca: d'ufficio alla società NEC Euro Chim SPA - viale A. Volta n. 41 - 20090 Cusago (Milano) titolare della registrazione.

12A03761

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ascospectin 100 mp».

Con decreto n. 54 del 27 marzo 2012 è revocata, su rinuncia della ditta Vetoquinol Italia SRL via Piana 265 - Bertinoro (FO), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

ASCOSPECTIN 100 MP	SACCO DA 5 KG	AIC 103412019
ASCOSPECTIN 100 MP	SACCO DA 10 KG	AIC 103412021

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A03937

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «CECINA DE LEÓN»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 81 del 20 marzo 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria — prodotti a base di carne (riscaldati, salti, affumicati, ecc.) — «CECINA DE LEÓN».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A03763

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-082) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00